

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 31/12/2007 n. 6837
d.lgs 163/06 Articoli 83 - Codici 83.1

Ai sensi dell'art. 209, comma primo, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il servizio di tesoreria "consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ..". Le operazioni di tesoreria comprendono quelle relative al servizio di cassa.

L'attribuzione dei punteggi alle singole componenti dell'offerta è rimessa al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. Nondimeno, avuto riguardo all'oggetto della gara (servizio di tesoreria), la misura dei tassi attivi e passivi è l'elemento di maggior peso dell'offerta, idoneo a determinare per l'ente un vantaggio economico anche consistente, mentre gli aspetti relativi alla capacità tecnica, operativa e organizzativa del concorrente sono in gran parte regolati dalla normativa di settore, per cui ridotta è l'utilità marginale ricavabile dai profili più strettamente funzionali. La determinazione, in particolare, del tasso passivo d'interesse appare essere l'elemento cardine della valutazione delle condizioni contrattuali economicamente più vantaggiose. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, appare dunque illogica l'attribuzione all'elemento economico di un peso di gran lunga inferiore (40%) rispetto a quello assegnato agli elementi tecnici (60%) dell'offerta, senza tener conto della capacità di questi ultimi di sviluppare un valore aggiuntivo alle prestazioni rese.